

Circolare su DGR n. 1287 del 26 settembre 2011: “Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale concernente “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale”

La pdl regionale sulla procedura di valutazione di impatto ambientale è stata adottata dalla Giunta regionale il 26 settembre 2011 con la delibera n. 1287.

Vi ricordo che la bozza di pdl sulla VIA è stata oggetto di varie riunioni del Gruppo di Lavoro Territorio e Infrastrutture oltre che di confronto con l'Ufficio competente.

La proposta di legge verrà ora inoltrata al Consiglio regionale all'attenzione della IV^a Commissione consiliare competente per materia ed, in seguito, sottoposta al Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro per l'espressione del parere obbligatorio ma non vincolante.

A seguire una sintetica circolare illustrativa della proposta di legge con particolare attenzione alle osservazioni che Confindustria Marche ha trasmesso in data 12 maggio 2011 ed in data 27 giugno 2011.

Osservazioni generali

Nell'insieme la pdl ha mantenuto una impostazione sostanzialmente conforme alla normativa nazionale con alcuni aspetti innovativi che colgono le aperture del D.lgs. n. 152/2006 ma anche con alcune difformità rilevanti.

Le nostre richieste, in gran parte, erano finalizzate a precisare e stimolare una legge più attenta ad alcuni temi di nostro particolare interesse:

- a) Una consultazione equilibrata ed attenta anche degli interessi delle imprese;
- b) Una semplificazione avanzata e coerente con la normativa nazionale;
- c) Una tempistica certa e coerente;
- d) Attenzione, sempre in coerenza con il dato nazionale, alle tipologie di impianti soggetti a procedura di VIA o screening di VIA al fine di evitare casi difformi ed ulteriori solo nella nostra regione.

Di seguito alcune osservazioni sugli aspetti da noi evidenziati e il loro eventuale recepimento.

Consultazione

Il tema della consultazione/partecipazione è stato uno degli argomenti su cui il Tavolo tecnico regionale, cui hanno partecipato le organizzazioni di categoria e gli ordini professionali interessati, si è soffermato a lungo.

L'esigenza di avere una fase di consultazione maggiormente “democratica”, in cui prevalgano oggettività e certezze e rispetto della tempistica, è stata espressa da tutti i presenti al Tavolo.

Come Confindustria Marche abbiamo richiesto di specificare in modo più appropriato, ed in sintonia con la normativa nazionale, la nozione di “soggetti interessati” riprendendo le definizioni presenti nella normativa comunitaria e nazionale di “pubblico” e “pubblico interessato” art. 5 comma 1 del D.lgs. 152/2011.

In questo modo si sarebbero individuati con maggiore chiarezza, secondo noi, i soggetti legittimati a presentare osservazioni con l'effetto di circoscrivere facili strumentalizzazioni che troppo spesso determinano irragionevoli allungamenti dei procedimenti oltre che a spostare il livello della valutazione tecnica.

Questa nostra proposta non è stata accolta perché secondo l'Ufficio la definizione di "soggetti interessati" inserita nella pdl è sufficientemente chiara (art. 2 comma 1 lett. p.).

Nozione di "valutazione d'impatto ambientale" e di "verifica di assoggettabilità" (art. 2 comma 1 lett. f - h).

La normativa nazionale ha innovato profondamente la portata di entrambe le procedure specificando che i progetti devono avere "impatti significati e negativi".

L'inserimento dell'inciso "negativo" implica che dovranno essere esonerati dalla VIA e dallo screening i progetti che non risulteranno idonei a produrre impatti decisamente qualificabili come negativi e che l'Autorità dovrà motivare adeguatamente.

Tale connotazione serve a circoscrivere in modo più accurato i progetti soggetti alle procedure in oggetto.

Inizialmente tale qualificazione non era presente nella bozza di proposta di legge ma in corso di affinamento di elaborazione della stessa, dietro nostra richiesta, è stata introdotta.

All'interno dell'art. 2 è importante ricordare, inoltre, la nozione di "**modifica sostanziale**" (lett. t) in cui si specifica che la modifica sostanziale si ha quando la variazione di un progetto, compresa la variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, **possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente.**

E' evidente l'importanza dell'inserimento, in primo luogo, della nozione di "modifica sostanziale" che consente alle di avere un criterio che indirizzi l'operato delle Autorità competenti.

Ricordiamo, inoltre, che prima tale nozione, nella nostra regione, non essendo disciplinata in alcun modo, era specificata e trattata in linee-guida regionali (in primis DGR n. 1600/2004 e seguenti) lasciando alla Regione un margine molto ampio di intervento.

Il Legislatore nazionale è, finalmente, intervenuto con tale definizione a delimitare tale ipotesi.

Ambito di applicazione (art. 3)

Ricordiamo che l'ambito di applicazione delle procedure, individuato nei fatti dagli allegati, subisce delle eccezioni positive nei casi sottostanti:

"3. Per i progetti di cui al comma 2, lettera b), le soglie dimensionali, definite nei rispettivi allegati, sono ridotte del cinquanta per cento.

4. Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del trenta per cento nei seguenti casi:

- a) progetti localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate);
- b) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;
- c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001."

Questi casi erano già presenti nella precedente normativa ma nondimeno vale la pena ricordarli.

Coordinamento e semplificazione dei procedimenti (art. 5)

La Regione Marche ha utilizzato la possibilità previste dall'art. 10 del D.lgs. 152/2006 coordinando vari procedimenti, in particolare VIA ed AIA laddove le Autorità competenti coincidano (commi 1-2-3-).

Le novità maggiori:

- unico responsabile del procedimento;
- elaborati progettuali, adeguatamente completati, utili per tutti e due i procedimenti;
- pubblicazione e consultazione del pubblico valide per entrambi i procedimenti.

Al proponente rimane sempre la possibilità di chiedere la separazione delle procedure.

Il comma 5 coordina, in modo simile anche la procedura di valutazione di incidenza con la VIA e lo screening nel caso di dPR n. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), la verifica di assoggettabilità o la VIA comprendono la valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. medesimo

Il comma 6 prevede, inoltre, la procedura di VIA di opere o interventi la cui approvazione ha per legge l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale o di destinazione dei suoli comprende e sostituisce le procedure di VAS per tali varianti. A tal fine è necessario che le modalità di informazione al pubblico diano specifica evidenza della sostituzione procedurale e che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per gli elaborati di VAS.

Nei commi successivi si possono ritrovare altre interessanti ipotesi di semplificazione e coordinamento tra VIA/screening ed altri procedimenti.

L'art. 21 rinvia alle procedure specifiche dello **Sportello Unico per le Attività Produttive** i progetti di interventi e di opere rientranti nell'ambito di applicazione del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive).

Oneri economici (art. 7)

Dopo molti anni in cui Confindustria Marche reiterava la sua richiesta di ridurre in modo significativo gli oneri economici a carico del proponente al fine di allineare tali spese a quelli di altre Regioni, finalmente la Regione Marche ha accolto tale richiesta ed ha riportato gli oneri in misura pari allo **0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento** (in precedenza era lo 0,7 per mille), determinato secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 23.

Si prevede, inoltre, che per opere od impianti registrati a EMAS o certificati UNI EN ISO 14001 gli oneri sono fissati nella misura pari allo 0,4 per mille. Resta ferma la soglia minima di € 350.

Verifica di assoggettabilità (Art. 8)

Per quanto riguarda la procedura screening abbiamo sottoposto le seguenti osservazioni:

- la durata di 105 gg eccedeva quella definita a livello nazionale che era di 90 gg; pertanto si richiedeva di riportarla a norma;
- la richiesta di indicare, da parte del proponente, l'elenco dei Comuni interessati oltre a non trovare riscontro nella normativa nazionale, abbiamo ritenuto potesse risultare complicato considerando la fase preliminare in cui ci si trova e la non sempre chiara definizione di interesse;
- il comma 9 si occupa dell'esito della verifica e prevede che l'Autorità Competente possa escludere il progetto dalla procedura di VIA ma lascia la facoltà alla stessa di imporre, oltre le eventuali prescrizioni, anche l'adozione delle migliori tecniche disponibili. La richiesta era

di stralciare tale disposizione in quanto il momento e l'avanzamento progettuale sono ancora poco definiti per arrivare alla identificazione di MTD da indicare al proponente

E' stata accolta solo la richiesta di ridurre la tempistica della verifica a 90 gg.

Presentazione della domanda per la procedura di VIA (Art. 11)

La semplificazione deve essere uno dei filoni di intervento perseguiti dalla P.A. La disposizione prevista nel comma 2 dell'art. 11, invece, sembra andare in direzione opposta nonostante a livello nazionale si dispone in altro modo. L'art. 11 comma 2, infatti, chiede che **i documenti richiesti vengano presentati, oltre che in copia cartacea "... anche su supporto informatico"** mentre la norma nazionale prescrive che tale formato sia quello da utilizzare come regola e che la documentazione cartacea è prevista solo per casi di "... particolare difficoltà di ordine tecnico" (art 23, c. 3, D. Lgs. 152/2006).

Abbiamo, pertanto, richiesto l'allineamento alla disposizione nazionale, anche in vista dell'implementazione del SUAP che vede tutte le procedure, quantomeno in prospettiva, obbligatoriamente informatizzate oltre che ad una evidente semplificazione per il soggetto proponente.

Tale richiesta non è stata accolta.

Anche per il comma 5 dell'art. 11 valgono le osservazioni fatte in precedenza per l'art.8.

Si prevede un periodo di 15 gg. nel quale l'A.C. verifica la completezza della documentazione e, allo scadere del quale, il proponente procede alla pubblicazione della notizia per informare il pubblico.

Nel caso specifico, inoltre, il TU ambientale all'art. 24, comma 1, parla esplicitamente di notizia a mezzo stampa data "... contestualmente alla presentazione..." dell'istanza; quindi la previsione del periodo di 15 gg. oltre a dilatare ingiustificatamente i tempi procedurali appare in diretto contrasto con la norma nazionale di riferimento.

Nel comma 5 manca inoltre la previsione con la quale il proponente il progetto ha la facoltà di chiedere una proroga del termine per presentare eventuali integrazioni alla documentazione quando queste risultano molto complesse (art. 24 comma 9 D.lgs. 152/2006).

Decisione (Art. 14)

Altri rilievi, purtroppo, non accolti sono i seguenti:

- Nel comma 5 era da correggere la dicitura "...entro 30 gg. dal termine previsto per la pubblicazione...", la frase corretta è: "...entro 30 gg. dal termine previsto per la presentazione delle osservazioni". E' evidente che cambia il momento di riferimento da cui decorrono i termini.
- Molto importante era anche rettificare la disposizione che chiede al proponente di integrare la documentazione, nel caso sia rilevante per il pubblico, nel caso di semplice modifica. Infatti nel Codice Ambientale (art. 26 comma 3 bis) la comunicazione al pubblico prevista riferirsi esclusivamente alle modifiche considerate "sostanziali" e rilevanti per il pubblico, non a tutte indistintamente.

Campo di applicazione della procedura verifica di assoggettabilità e di VIA

Per quanto riguarda il campo di applicazione dobbiamo rilevare che:

- sono stati sottratti allo screening regionale gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza inferiore ad 1 MW (riportando il valore soglia superiore ad 1 MW), come da nostra richiesta (allegato B1 punto 2 lett. d);
- rimane invece lo screening provinciale per gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore a 1000 kW escludendo, però, quelli superiori a 200 kW (allegato B2 punto 2 lett.b);
- riutilizzo di solventi: su questo aspetto la nostra posizione era di contrarietà in quanto secondo noi si tratta di mero recupero interno pertanto non soggetto né ad autorizzazione né tantomeno a verifica di assoggettabilità (allegato B2 punto 7 lett. p).